



MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME

CAVALESE

.....

**REGOLAMENTO
DEL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI
E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

.....

Licenziato dal Consiglio dei Regolani nella seduta del 23 giugno 2016.
Approvato con deliberazione del Comun Generale nr. 2 del 30 giugno 2016.

Premessa.

La L.P.23 maggio 2007 n. 11 *“Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”* disciplina all’articolo 100 la viabilità forestale rimandando ad apposito regolamento i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d’esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l’identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada.

Con D.P.P. 3 novembre 2008 nr. 51 – 158/Leg. tali criteri e procedure sono stati approvati e le strade forestali sono state così classificate:

- A) **le strade forestali e le piste di esbosco**, (strade di tipo A) sulle quali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità ed urgenza;
- B) **le strade forestali non adibite all’esclusivo servizio del bosco, (strade di tipo B)** sulle quali è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada medesima; tale autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico nell’ambito del territorio gravato da tale diritto o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale; l’autorizzazione non è inoltre richiesta per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall’articolo 14 della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.

La norma consente il transito sulle strade forestali di tipo B nei seguenti casi:

- a) siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo ed ambientale delle zone montane, in riferimento alle tradizionali attività compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita civili delle comunità locali;
- b) la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi le funzioni principali cui essa è destinata e di quanto previsto dal titolo III della legge provinciale.
- c) sia rilasciata l’autorizzazione al transito di cui agli articoli successivi.

Al fine di garantire un ordinato utilizzo del transito sulla viabilità forestale di tipo B, dà la facoltà al proprietario delle strade di stabilire ulteriori criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, anche determinando tipologie dei permessi ed il loro eventuale contingentamento.

La Magnifica Comunità di Fiemme è proprietaria di numerose strade forestali, non adibite ad esclusivo servizio del bosco (tipo B), sulle quali in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche strutturali, stabilisce specifici criteri di rilascio delle autorizzazioni di transito.

Art. 1.

Su tutte le strade forestali di tipo A e piste di esbosco di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli che operano per ragioni di servizio e precisamente:

- a) siano adibiti alla sorveglianza dei patrimoni silvo-pastorali;
- b) siano impiegati per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali, ivi compresi i beni immobili situati in dette aree di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme;
- c) siano adibiti alle operazioni selvicolturali di taglio ed esbosco, connesse all'affidamento di lavori boschivi o di altro genere, in ogni modo conseguenti ad attività di manutenzione del patrimonio sempre su incarico della Magnifica Comunità di Fiemme;
- d) siano adibiti ad attività connesse con l'alpeggio, al controllo degli animali, al trasporto del latte e di quanto connesso e conseguente all'affidamento delle stazioni d'alpeggio da parte della MCF;
- e) siano adibiti a lavori di taglio e trasporto di legna da ardere per tutto il tempo necessario, precisando che tutta la legna allestita dovrà essere asportata dal bosco entro la festività dei Santi di ogni anno;
- f) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o funzioni e per particolari motivi scientifici, di studio e di ricerca.

Art. 2.

La Magnifica Comunità di Fiemme colloca all'inizio di ogni strada forestale di sua proprietà, ad integrazione della segnaletica indicante il divieto di transito e le principali caratteristiche della strada, apposita sbarra idonea a chiudere e ad impedire il transito con veicoli a motore lungo la



strada medesima durante i periodi in cui, per lavori in bosco o per avversità atmosferiche o per calamità o altre ragioni, e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità con provvedimento dello Scario o suo delegato, è necessario limitare il transito sulle strade forestali per non pregiudicare le funzioni principali alle quali esse sono destinate.

All'inizio di ogni strada sarà inoltre collocata una targa indicante la categoria della strada (tipo A e tipo B).

Art. 3.

Ai Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme è consentito il transito con veicoli a motore, ad esclusione delle motoslitte, su tutte le strade forestali di tipo "B" di proprietà della Comunità per esercitare le tradizionali attività rientranti nei diritti di vicinia che sono: diritto di pascolo con bestiame proprio, diritto di erbatico, di legnatico, di pesca, di semina, come individuati dall'art. 6 dello Statuto e comunque compatibili con l'utilizzo del territorio (raccolta prodotti secondari del bosco) e ludico ricreativi.

A tal fine i Vicini sono tenuti a munirsi ed a esporre in maniera ben visibile sull'automezzo utilizzato, apposito contrassegno rilasciato dallo Scario o suo delegato, conforme al fac - simile (Allegato 1), col quale si attesta che il richiedente è Vicino della Comunità, autorizzandolo pertanto a transitare sulle strade forestali col veicolo a motore i cui estremi di identificazione sono riportati sul contrassegno.

Per ottenere il contrassegno il Vicino è tenuto al pagamento della somma di € 10,00.

Il contrassegno e l'autorizzazione che esso comporta, hanno validità annuale, fatta eccezione per i periodi di chiusura delle strade indicati al precedente art. 2, durante i quali l'autorizzazione si considera eccezionalmente sospesa.

Art. 4.

Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee al transito sulle strade forestali anche a non Vicini, per i seguenti motivi:

1. per motivi di studio o di ricerca, in relazione a corsi scolastici/universitari oppure a indagini di carattere scientifico e naturalistico;
2. per la manutenzione di immobili di proprietà dei richiedenti in zone servite da viabilità di proprietà dell'Ente;

3. per la manutenzione delle postazioni di caccia e/o delle mangiatoie qualora sia necessario il trasporto di materiali e solo per un mezzo;
4. per i veicoli addetti all'organizzazione di sagre, feste campestri e manifestazioni folcloristiche;
5. per le attività legate all'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevante interesse turistico;
6. per attività di trasporto turistico previo rimborso delle spese di manutenzione nella misura forfetaria stabilita dall'Amministrazione;
7. per le esigenze legate all'attività di apicoltura e solo per un mezzo.

Sulle strade forestali di tipo B è consentito il transito dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione o con problemi di deambulazione debitamente certificate dagli organi competenti e/o contrassegno esposto a condizione che le stesse siano presenti sul veicolo.

La durata dei permessi, in base alle varie categorie d'utenza, è stabilita come segue:

1. Fino a tre giorni consecutivi o al massimo per il tempo necessario non superiore ad un mese, per i veicoli di persone in visita per motivi di studio o di ricerca, in relazione a corsi scolastico/universitari oppure a indagini di carattere scientifico e naturalistico.
2. Per tutto il tempo necessario per la manutenzione di immobili di proprietà dei richiedenti in zone servite da viabilità di proprietà dell'Ente;
3. Per una sola volta all'anno e per una sola giornata per la manutenzione delle postazioni di caccia e/o delle mangiatoie;
4. Da uno a tre giorni per i veicoli addetti all'organizzazione di sagre, feste campestri e manifestazioni folcloristiche;
5. Per l'intera stagione estiva, in base alle esigenze dichiarate, per l'attività di apicoltura;
6. Fino ad un massimo di tre giorni per i veicoli addetti all'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevante interesse turistico.

In caso di feste e di altre manifestazioni tradizionali a carattere sociale, culturale, sportivo o associazioni del volontariato, organizzate/autorizzate/patrociate dall'amministrazione comunitaria, potrà essere autorizzata la libera circolazione sulla strada interessata per il periodo di tempo strettamente necessario, previa comunicazione alla stazione forestale di competenza.

In deroga al generale divieto di transito, la Magnifica Comunità di Fiemme, può rilasciare inoltre autorizzazioni giornaliere o comunque occasionali, aventi validità per un periodo massimo di 3



giorni consecutivi e limitatamente ad una singola strada, a favore di non Vicini che hanno necessità, in qualsiasi periodo dell'anno, di transitare sulle strade forestali.

Le autorizzazioni di cui sopra vengono rilasciate con le seguenti modalità e condizioni:

- mediante apposito stampato conforme (all'allegato 2) la cui parte staccabile dovrà essere esposta in maniera ben visibile sulla parte anteriore del veicolo;
- indicando in maniera precisa la denominazione della strada per la quale viene rilasciata l'autorizzazione;
- pagamento della somma di € 10,00 per le motivazioni dal punto uno al punto sei e della somma di € 50,00 per le motivazioni di cui al punto 7.

Art. 5.

Possono essere rilasciati permessi di transito di durata stagionale, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e turistico in loc. Alpe Cermis, sulla strada denominata Via del Bosco.

Analogamente si procederà verso i proprietari di immobili in altre zone. Tale permesso è soggetto al pagamento di € 10,00 per i Vicini mentre per i non Vicini è soggetto al pagamento di € 50,00 annuali.

Art. 6.

Il transito sulle strade forestali all'interno del Parco di Paneveggio Pale di San Martino è disciplinato dalla norma specifica del Parco. Coloro che accedono al territorio della Magnifica Comunità di Fiemme, transitando e non sostando sulla strada che costeggia il bacino artificiale, devono esporre il contrassegno rilasciato dallo Scario o suo delegato, conforme al fac - simile (Allegato 1), col quale si attesta che il richiedente è Vicino della Comunità, autorizzandolo pertanto a transitare sulle strade forestali col veicolo a motore i cui estremi di identificazione sono riportati sul contrassegno.

Tale contrassegno è necessario e sufficiente anche per coloro che transitano sulla strada di tipo B della Magnifica Comunità di Fiemme che inizia dal ponte di Ceremana. Non necessitano altre autorizzazioni.

Art. 7.

Nel caso di strade forestali di proprietà di altri soggetti, l'autorizzazione e/o il contrassegno rilasciato dalla Magnifica Comunità di Fiemme consente il transito e non la sosta dei veicoli anche sui tratti di strada necessari per raggiungere la strada forestale cui l'autorizzazione e/o il contrassegno si riferisce.

Art. 8.

Il transito sulle strade forestali della Magnifica Comunità di Fiemme e la sosta non ne determinano la destinazione a pubblico transito e non comportano quindi l'assunzione di responsabilità in capo alla Comunità per danni derivanti a persone e cose in conseguenza della circolazione.

Il rilascio sia del contrassegno annuale che del permesso di transito occasionale, è quindi subordinato alla contestuale dichiarazione resa e sottoscritta dal beneficiario il quale:

- si dichiara consapevole che le strade forestali non presentano caratteristiche tecnico – costruttive tali da consentire il transito dei veicoli a motore senza rischi;
- si assume ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali che egli o altri avessero a subire durante il transito, esonerando espressamente la Magnifica Comunità di Fiemme da ogni e qualsiasi responsabilità;
- si impegna ad utilizzare l'autorizzazione per il solo scopo per il quale è stata richiesta e concessa;
- prende atto che l'autorizzazione concessa è strettamente personale, non è cedibile ad altri ed è valida unicamente per il mezzo per il quale è stata rilasciata la cui targa è riportata sulla stessa;
- si impegna a transitare con modalità e velocità tali da non creare pericolo per se od altri, contribuendo a mantenere in buone condizioni la viabilità nonché a segnalare eventuali situazioni di pericolo;
- prende atto ed è consapevole che la sosta del mezzo dovrà essere fatta in maniera da non intralciare il transito degli altri veicoli, in particolare quelli destinati alle attività forestali e trasporto legname, camion e trattori. Nella zone a pascolo la sosta dovrà essere esercitata in accordo col gestore della malga negli spazi appositamente individuati. In nessun caso eventuali danni arrecati dal bestiame o da altre cause al mezzo in sosta potranno essere imputati alla Magnifica Comunità di Fiemme, in quanto la sosta è sempre e comunque a rischio di chi sosta.

Art. 9.

In base ai criteri così stabiliti ed alle norme vigenti in materia di transito sulle strade forestali con veicoli a motore, sono considerati trasgressori e, come tali, soggetti alle sanzioni previste dalla normativa provinciale tutti coloro, Vicini e non Vicini, che circolano o sostano senza aver esposto il contrassegno annuale o l'autorizzazione occasionale in corso di validità.

Art. 10.

Pe quanto riguarda i titolari di concessione di baite comunitarie, si applica il Disciplinare per la concessione in uso delle baite comunitarie che prevede la possibilità di transito per un solo automezzo anche sulle strade di tipo A.

Art. 11

La Magnifica Comunità di Fiemme si impegna a verificare la possibilità di realizzare opportune intese, mediante convenzione o altre forme collaborative, con i Comuni del nesso e gli altri Enti interessati per individuare un'unica autorità competente a rilasciare i contrassegni e le autorizzazioni al transito, valevoli per l'intero ambito territoriale omogeneo e per tutte le diverse proprietà forestali aderenti, per perseguire le seguenti finalità:

- uniformare il trattamento ed i comportamenti del rilascio eliminando dubbi interpretativi ed applicativi delle norme vigenti in materia;
- favorire ed intensificare la collaborazione fra i diversi Enti proprietari e gestori di proprietà forestali;
- rafforzare il senso di appartenenza all'originaria comunità vicinale, la quale ha titolo ad un trattamento differenziato in virtù del legame stabile e continuo col territorio nel quale vive.

(allegato 1)

Contrassegno di identificazione del Vicino

	<p>MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME CAVALESE Contrassegno di identificazione Nr.</p> <p>_____</p>		<p>MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME CAVALESE Contrassegno di identificazione Nr.</p> <p>_____</p>
<p>Il sottoscritto _____ residente a _____, Vicino della Magnifica Comunità di Fiemme, intende utilizzare il veicolo _____ targato _____ per transitare durante l'anno _____ sulle strade forestali della Magnifica Comunità di Fiemme classificate di tipo B per esercitare, sul territorio comunitario, le tradizionali attività rientranti nei diritti di vicinia che sono: diritto di pascolo con bestiame proprio, diritto di erbatico, di legnatico, di pesca, di semina, come individuati dall'art. 6 dello Statuto e comunque compatibili con l'utilizzo del territorio (raccolta prodotti secondari del bosco) e ludico ricreativi.</p> <p>A tal fine dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ di essere consapevole che le strade forestali non presentano caratteristiche tecnico – costruttive tali da garantire un transito con veicoli a motore senza rischi;▪ di assumersi ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali che egli o altri avessero a subire durante il transito o lungo il percorso autorizzato, ivi compresa la sosta, esonerando espressamente da tale responsabilità la Magnifica Comunità di Fiemme;▪ di assumere a carico suo e delle altre persone che lo dovessero accompagnare, la responsabilità per eventuali danni provocati al patrimonio forestale, naturalistico ed ambientale dal transito e/o dalla sosta;▪ di impegnarsi ad esercitare l'autorizzazione al transito per i soli scopi per i quali viene rilasciata, senza abusarne o cederla ad altri, ed a contribuire al mantenimento ed al miglioramento del patrimonio forestale e pascolivo della Magnifica Comunità di Fiemme.	<p>Si attesta che il signor _____ è VICINO della Magnifica Comunità di Fiemme e quindi è autorizzato a transitare e sostare lungo le strade forestali di tipo B di proprietà dell'Ente, per tutto l'anno _____, con il veicolo _____ tipo _____ targato _____ ad esclusione dei periodi di chiusura per lavori in bosco o di pericolo, per esercitare, sul territorio comunitario, le tradizionali attività rientranti nei diritti di vicinia che sono: diritto di pascolo con bestiame proprio, diritto di erbatico, di legnatico, di pesca, di semina, come individuati dall'art. 6 dello Statuto e comunque compatibili con l'utilizzo del territorio (raccolta prodotti secondari del bosco) e ludico ricreativi.</p> <p>La presente attestazione è conforme alla L.P. 23.05.2007 nr. 11 agli artt. 27 e 29 del D.P.P. 03.11.2008 nr. 51 – 158/Leg. ed alla delibera del Comun Generale della Magnifica Comunità di Fiemme nr. 2 del 30 giugno 2016.</p> <p>L'incaricato _____</p> <p>Il presente contrassegno dovrà essere esibito agli Agenti incaricati del controllo ed esposto ben visibile durante la sosta.</p>		

(allegato 2)

Contrassegno di autorizzazione al transito/permesso di transito.

	<p>MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME CAVALESE Permesso di transito Nr. _____</p>		<p>MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME CAVALESE Permesso di transito Nr. _____</p>
<p>Il sottoscritto _____ residente a: _____ chiede di essere autorizzato al transito sulla strada forestale di tipo A/B denominata: _____ _____</p> <p>fino alla località: _____ _____</p> <p>Col mezzo a motore tipo: _____ targato: _____ per il seguente scopo : _____ _____ _____ _____</p> <p>Nel periodo dal: _____ al: _____</p> <p>Dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ di essere consapevole che le strade forestali non presentano caratteristiche tecnico – costruttive tali da garantire un transito con veicoli a motore senza rischi;▪ di assumersi ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali che egli o altri avessero a subire durante il transito o lungo il percorso autorizzato, ivi compresa la sosta, esonerando espressamente da tale responsabilità la Magnifica Comunità di Fiemme;▪ di assumere a carico suo e delle altre persone che lo dovessero accompagnare, la responsabilità per eventuali danni provocati al patrimonio forestale, naturalistico ed ambientale dal transito e/o dalla sosta;▪ di impegnarsi ad esercitare l'autorizzazione al transito per i soli scopi per i quali viene rilasciata, senza abusarne o cederla ad altri	<p>Rilasciato _____ a: _____</p> <p>residente a: _____ per il mezzo a motore tipo: _____ targato: _____ per la strada forestale di tipo A/B denominata: _____ _____</p> <p>fino alla località: _____ _____</p> <p>Scopo: _____ _____ _____</p> <p>Nel periodo dal: _____ al: _____</p> <p>Il presente contrassegno dovrà essere esibito agli Agenti incaricati del controllo ed esposto ben visibile durante la sosta.</p>		



--	--